

Tuttoscuola

29 01 2024

«Educhiamo tutti i nostri giovani alla diversità e all'inclusione,
affinché non solo accettino e rispettino le differenze,
ma le celebriamo come un tesoro unico nell'umanità».
BARACK OBAMA

Cari lettori,

fino al prossimo 10 febbraio sono aperte le **iscrizioni online**, comprese quelle ai nuovi percorsi tecnico-professionali 4+2 mirati a colmare il divario tra domanda di lavoratori qualificati e offerta di competenze professionali. La posta in gioco è alta, approfondiamo perché in apertura di questo numero della nostra newsletter.

Nei giorni scorsi il Senato ha approvato il **ddl sull'autonomia differenziata**. Ora il testo passa all'esame della Camera. Le implicazioni per l'istruzione sollevano dubbi e polemiche, specialmente riguardo alla questione dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) e alla possibile disparità tra Nord e Sud...

Mentre qualcosa bolle in pentola sul fronte dei diplomifici e continuano le polemiche e le reazioni anche stizzite ai recenti interventi di Ernesto Galli della Loggia in tema di inclusione (proprio mentre viene presentata una proposta rivoluzionaria sulla "cattedra inclusiva"), concludiamo con **un approfondimento sul voto**. Undici associazioni di professionisti della scuola hanno emesso un documento contrario al suo ritorno, sollecitando una valutazione formativa e non selettiva, quando alcune proposte politiche considerano il ripristino dei voti numerici. Entriamo nel merito della richiesta di queste associazioni.

Concorsi scuola: ricordiamo infine che Tuttoscuola ha approntato più soluzioni per il concorso docenti e per quello DS:

- Un corso con webinar registrati e in diretta, con una chat WhatsApp sempre attiva con docenti tutor
- KIT con manuale + quiz online (in collaborazione con Edizioni Simone)
- un modulo in cui gli esperti di tecniche di apprendimento efficace di Genio net aiutano a potenziare il metodo di studio per la preparazione del concorso.

Per informazioni:

<https://tuttoscuola.ac-page.com/corsi-concorsi-scuola-PNRR>

<https://www.tuttoscuola.com/concorso-ds-corsi/>

Buona lettura!

ISCRIZIONI

1. La scommessa del 4+2. La posta in gioco è alta

Le iscrizioni ai primi anni dei diversi cicli, iniziate il 18 gennaio 2024 (il 23 solo per il Liceo del Made in Italy), sono in pieno svolgimento, e non si hanno notizie sul loro andamento perché le operazioni si concluderanno il 10 febbraio, e sarà fino ad allora possibile scegliere o cambiare la scelta fatta.

L'attenzione, naturalmente, è tutta concentrata sulle iscrizioni alla scuola secondaria superiore, ma in particolare sui **nuovi percorsi tecnico-professionali 4+2**, disponibili già dal prossimo anno 2024-25 in via sperimentale. È noto che il ministro Valditara punta sul successo di questa nuova filiera tecnologica per rendere credibile il suo impegno, più volte ribadito, a portare l'istruzione tecnico-professionale "in serie A". Un obiettivo strategico che finora non si è mai raggiunto.

Perché strategico? L'attivazione della filiera tecnologico-professionale intende fornire una risposta efficace a uno dei problemi più gravi del nostro sistema scolastico: **il divario fra domanda di lavoratori qualificati e l'offerta di specifiche competenze professionali**. In questo contesto, la sperimentazione realizza il necessario collegamento fra i percorsi dell'istruzione tecnica e professionale, gli ITS Academy e le realtà aziendali e lavorative di riferimento. Il percorso sperimentale fra l'altro, permette agli studenti di conseguire, con sei anni complessivi di studio (4 anni di scuola superiore + 2 anni di ITS Academy), un titolo di alta specializzazione tecnica. Inoltre, gli studenti del percorso di sperimentazione hanno pari opportunità per l'accesso all'Università rispetto agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali.

Come si legge nella piattaforma unica.istruzione.gov.it, i nuovi percorsi prevedono "più didattica laboratoriale, formazione in collaborazione con le aziende, esperienze pratiche, contatti diretti con il mondo produttivo". Lo studio delle discipline STEM e delle lingue straniere in chiave professionale viene potenziato e la preparazione viene rafforzata con più docenti a disposizione degli studenti. "Insomma", sottolinea la nota, "con la nuova filiera aumentano le opportunità di entrare prima e meglio nel mondo del lavoro".

L'obiettivo è quello di offrire agli studenti "una formazione vicina alle esigenze del mondo del lavoro che agevoli, al contempo, la prosecuzione degli studi nei percorsi di istruzione terziaria degli ITS, con il conseguimento finale, in sei anni, di un titolo di alta specializzazione tecnica". Alla fine del quadriennio sarà, come detto, possibile già iscriversi all'Università, proseguire il percorso in un ITS Academy o inserirsi nel mondo del lavoro. Concetti esposti anche in un video predisposto dal Ministero. Cliccare [qui](#) per vederlo.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA

2. Autonomia differenziata/1. Sisifo ci prova ancora

Il [disegno di legge governativo](#) (cfr. **allegato 1**, riportato alla fine della newsletter) per l'autonomia differenziata, predisposto dal ministro Calderoli, è stato approvato dal Senato nella seduta dal 23 gennaio 2024 con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti. Favorevoli le forze di maggioranza e il gruppo per le autonomie, contrari Pd, M5S, Alleanza verdi-sinistra e Italia Viva, astenuta Azione. Il ddl voluto dalla Lega passa ora alla Camera per la seconda lettura, e se non subirà modifiche diventerà legge senza ulteriori passaggi, a differenza della ipotizzata elezione diretta del Presidente del Consiglio, sostenuta da Fratelli d'Italia, che comportando modifiche costituzionali richiederà quattro letture. L'accordo politico tra Lega e FdI prevede che i due provvedimenti procedano affiancati e siano entrambi approvati. Altrimenti, ancora una volta, l'autonomia differenziata resterà ferma al palo, e Sisifo dovrà ricominciare. Forse...

Comunque passiamo brevemente in rassegna i principali punti del testo approvato dal Senato e le implicazioni per l'istruzione.

Il ddl Calderoli dà attuazione al terzo comma dell'art. 116 della Costituzione, così come riformata nel 2001 ad iniziativa del governo di centro-sinistra allora in carica, che prevede la possibilità di attribuire "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta.

Le materie attribuibili sono quelle per cui è prevista la legislazione "concorrente" tra Stato e Regioni di cui all'art.117 della Carta, tra le quali compare anche "l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale"; All'attribuzione si provvede con una legge dello Stato "sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata". Finora sono tre le Regioni con cui lo Stato ha sottoscritto un accordo preliminare: il Veneto, che ha chiesto l'autonomia rafforzata in tutte le 23 materie potenzialmente interessate, la Lombardia (20 materie), e l'Emilia-Romagna (16).

La procedura, apparentemente semplice, è in realtà complicata e piena di insidie anche politiche nei diversi passaggi: sull'intesa preliminare approvata dal Consiglio dei ministri devono esprimere un parere la Conferenza unificata e le varie commissioni parlamentari competenti, che possono anche proporre "atti d'indirizzo". Il presidente del Consiglio, però, potrebbe non tenerne conto, presentando alle Camere le motivazioni di tale scelta. Toccherà poi ancora al Consiglio dei ministri deliberare sullo schema definitivo dell'intesa, che sarà inserito in un apposito disegno di legge da sottoporre alle Camere per l'approvazione a maggioranza assoluta senza modifiche: prendere o lasciare.

Le opposizioni (tranne Azione) e i sindacati contestano il ddl anche perché, vista l'invarianza della spesa (art. 9 c. 1: "Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"), l'autonomia differenziata favorirebbe il Nord danneggiando il Sud (parlano di "secessione dei ricchi"). La maggioranza risponde che questo sarebbe impedito dalla applicazione preventiva dei LEP (Livelli essenziali di prestazione) nei diversi settori, dalla sanità all'istruzione. Ma i LEP continuano ad essere oggetti misteriosi. Ne parliamo nella notizia successiva.

3. Autonomia differenziata/2. LEP decisivi, ma misteriosi

Dei LEP e della loro fondamentale importanza parla l'art. 10 del ddl Calderoli (Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale) che stabilisce, al comma 1, che "Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione [Fondo perequativo e interventi speciali, Ndr], promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione".

La lettera m) è quella che riguarda i LEP che, come si vede, svolgono una funzione di prevenzione degli squilibri che potrebbero derivare da un automatico trasferimento delle competenze alle Regioni, automatismo che finirebbe per cristallizzare le differenze storiche tra Nord e Sud.

Il finanziamento delle funzioni statali trasferite si basa infatti sulla compartecipazione della Regione a uno o più tributi erariali maturati sul suo territorio. I LEP comunque troveranno applicazione in tutte le Regioni, anche in quelle che non richiederanno l'autonomia e che hanno una minore capacità fiscale per abitante. Ma per questo dovrebbero essere finanziati ad hoc, cosa che il ddl esclude.

I LEP, alla cui introduzione le nuove norme sono subordinate, dovranno essere adottati dal governo con uno o più decreti legislativi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, come se questa fosse una legge-delega (che non è, almeno formalmente).

Quindi i LEP sono indispensabili e nello stesso tempo impraticabili? Non rischiano così di finire alle calende greche?

INCLUSIONE

4. Pedagogisti contro Galli della Loggia: "un gentiliano fuori del tempo"

Come abbiamo già notato la scorsa settimana, le reazioni critiche nei confronti dei recenti interventi del prof. Ernesto Galli della Loggia in materia di inclusione scolastica (sul quale ha voluto "sollevare il velo di retorica che solitamente la ricopre", *Corriere della Sera*, 12 e 21 gennaio) sono state questa volta particolarmente forti, in particolare da parte di alcuni pedagogisti da sempre impegnati sulla frontiera del miglioramento della qualità e dell'equità della scuola, che hanno sentito messo sotto accusa il principio dell'inclusione di tutti gli studenti con disabilità e BES.

Uno di questi, tra i più attivi anche sul piano pubblicistico (numerosi i suoi interventi pubblicati da Tuttoscuola, oltre a un corso realizzato in collaborazione), Daniele Novara, ha replicato scrivendo, sempre sul *Corriere della Sera*, che "Gli interventi di Ernesto Galli della Loggia sulla scuola stanno ormai diventando una sorta di genere letterario, una saga sulla necessità che questa, sostanzialmente rovinata dai pedagogisti, debba al più presto, se vuole salvarsi, ritornare al passato, ai bei tempi andati, a modalità di insegnamento molto direttive, nozionistiche e basate sul totale baricentro dell'autorità dell'insegnante". A quella scuola insomma "della lezione-studio-interrogazione, dei bei voti, senza discussioni né con gli alunni né con i genitori. La scuola di una volta, quella gentiliana pura, non contaminata in alcun modo".

Tornare cioè, commenta Novara, a prima del 4 agosto 1977, quando l'Italia, "anticipando di un anno la chiusura dei manicomi (13 maggio 1978), primo Paese al mondo, attraverso la Legge 517, con un atto di civiltà straordinario, abolì queste vere e proprie nefandezze grazie a un movimento pedagogico fortissimo. La spinta veniva, da un lato, da Lettera a una professoressa di don Milani e, dall'altro, da grandi figure come Gianni Rodari, Danilo Dolci [del quale Novara fu discepolo e collaboratore nelle iniziative per la pace, NdR], Mario Lodi e altri luminari come Aldo Visalberghi, Andrea Canevaro e Franco Frabboni che avevano molto credito anche a livello internazionale".

Buona parte dei pedagogisti citati da Novara, peraltro, non mancarono di evidenziare l'incompiutezza della riforma che nel 1962 aveva unificato la scuola media senza rimuovere le cause del diverso grado di educabilità degli alunni in ingresso e senza provvedere, per quelli in uscita dopo tre anni, a una riforma della scuola secondaria superiore capace di accoglierli. Da questo punto di vista la legge 517 del 1977, certamente inclusiva, non poteva che rimuovere le conseguenze più vistose del persistente carattere selettivo della nostra scuola, senza poter intervenire sulle cause. L'obiettivo di una scuola qualificata, equa e inclusiva resta ancora oggi un traguardo da raggiungere. Però guardando avanti, verso la personalizzazione, non indietro, col ritorno alla scuola standardizzata e selettiva, come sembra proporre Galli della Loggia.

Ci sono già alcune proposte in merito, come quella della "cattedra inclusiva". Ne parliamo nella notizia successiva.

5. L'alternativa della "cattedra inclusiva"

Il 25 gennaio 2024, presso il Centro multimediale "Esperienza Europa-David Sassoli" è stata ufficialmente presentata la proposta di legge "Introduzione della cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado". La proposta è stata elaborata da un gruppo di autorevoli esperti, presenti all'iniziativa, che ne hanno illustrato i contenuti nel corso della conferenza stampa, coordinata dal giornalista Maurizio Molinari, dell'Ufficio del Parlamento Europeo di Milano, che ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza delle elezioni europee dell'8-9 giugno 2024. Sono intervenuti, in ordine alfabetico, Evelina Chiocca, Paolo Fasce, Fernanda Fazio, Dario Ianes, Raffaele Iosa, Massimo Nutini, Nicola Striano.

La proposta "lancia una sfida culturale e operativa per l'innovazione pedagogica dell'intero sistema scolastico italiano, rafforzando e rilanciando una visione davvero inclusiva per le nuove generazioni alle quali vanno garantite le massime opportunità educative e di sviluppo delle loro potenzialità", come si legge nel comunicato della agenzia agenzia iura (www.agenziaiura.it/cattedra-inclusiva) che dà notizia dell'iniziativa e pubblica il testo della proposta di legge.

La "cattedra inclusiva" riguarda tutti i docenti di tutte le discipline che, opportunamente formati su base volontaria (è previsto un piano ad hoc con un finanziamento pluriennale di 900 milioni),

vengono impegnati in parte nelle attività disciplinari di rispettiva competenza e in parte nelle attività di sostegno. Senza deleghe, come ora avviene di fatto, agli insegnanti di sostegno, e rendendo effettiva la corresponsabilità di tutti i docenti.

La proposta, al momento, non è stata raccolta e formalizzata da alcun partito, ma è prevedibile che se ne parlerà presto a livello politico e parlamentare, anche perché per alcuni aspetti va incontro all'obiettivo della personalizzazione, più volte richiamato dall'attuale ministro Valditara

DIPLOMIFICI

6. Diplomifici: il Ministero dopo le ispezioni si muove con provvedimenti concreti?

Lo scorso 23 gennaio il quotidiano La Repubblica è ritornato sul problema annoso dei diplomifici, riferendo (a dir la verità in modo un po' generico) dell'attività ispettiva avviata dal Ministero per controllare la situazione di istituti paritari di Lazio, Campania e Sicilia, per i quali sussistono dubbi sulla regolarità organizzativa.

In particolare, il quotidiano ha riferito che *"Secondo alcune notizie ancora da confermare, alcuni istituti rischiano la revoca della parità scolastica. O la chiusura di diverse classi"*.

Non è facile capire se l'affermazione del giornalista estensore del servizio abbia qualche elemento di fondatezza o la sua sia piuttosto una semplice ipotesi.

Allo stato attuale è infatti prematuro ritenere che le visite ispettive – che sono ancora in corso – abbiano già accertato completamente situazioni definitive di tale grave irregolarità da consentire agli USR di competenza di decretare la revoca della parità a taluni istituti.

Inoltre, non ha senso affermare che possa essere decisa la chiusura di diverse classi, in quanto nessuna disposizione vigente prevede un simile intervento amministrativo riferito a singole classi.

Il servizio del quotidiano è stato ripreso da alcuni siti che trattano di questioni scolastiche (con citazione della fonte, normale prassi del buon giornalismo, alla quale però sembrano ricorrere selettivamente), sottolineando proprio questa particolare ipotesi di chiusura di istituti paritari in odore di diplomificio.

Al di là della attendibilità o della fondatezza della notizia giornalistica, il servizio ha indubbiamente il merito di richiamare l'attenzione – soprattutto del ministro Valditara – su questa patologia del sistema, contro il quale il ministro stesso si è impegnato a trovare soluzione fin da quando nell'estate scorsa Tuttoscuola, con la pubblicazione di due dossier sui diplomifici, aveva messo in luce con dovizia di dati esclusivi, analisi approfondite e proposte argomentate, tante patologie di questo mondo opaco.

E forse ora qualcosa bolle in pentola...

L'APPROFONDIMENTO

7. Contro il ritorno ai voti un documento delle associazioni professionali della scuola/1

La pubblicazione di un [documento](#) (cfr. **Allegato 2**, riportato al termine della presente newsletter) contro il ritorno ai voti da parte di undici associazioni di professionisti che operano nella scuola è un evento da segnalare, perché si sta ripopolando il paesaggio culturale e professionale della scuola che si era dato un po' per perso, soprattutto in questi ultimi tempi nei quali sembrava che il revisionismo politico posto alle basi di alcuni provvedimenti facesse credere che fosse tutto sbagliato ciò che in tanti anni di ricerca sul piano pedagogico-didattico aveva permesso di introdurre nella regolamentazione del nostro sistema formativo.

È confortante constatare che la voce della scuola è ancora in grado di farsi sentire e soprattutto che si sta aggregando attorno a tematiche importanti come quella della valutazione un livello di riflessione che può offrire un segnale di riferimento per il dibattito futuro, che fa ben sperare sulla possibilità di un ritorno al ruolo di "mediazione" da parte delle associazioni e di voler costituire uno strumento di elaborazione e di pressione nei confronti di una politica un po' distratta.

Si può riconoscere a questa solida rappresentanza della comunità professionale il credito di una lunga attività di ricerca e di sostegno all'esperienza didattica che ha fatto della valutazione uno strumento formativo e non selettivo, senza il timore che la reintroduzione con tanta enfasi della parola merito ci faccia ritornare ad una poi non tanto nascosta azione legata alla scuola nozionistica e trasmissiva, al posto di investire sulla persona dei nostri allievi, come chiede la Costituzione.

Attuare il diritto all'apprendimento - come evidenzia il documento - vuol dire interessarsi soprattutto al processo formativo più che al prodotto e che anche i risultati a determinate scadenze sono da considerarsi nell'ottica del percorso di crescita e di conquista dell'autonomia, sul piano dell'acquisizione dei saperi e della maturazione delle competenze. Per far emergere tutto ciò si era pensato di utilizzare giudizi descrittivi, più personalizzati, piuttosto che voti che avevano più la funzione di stabilire delle comparazioni in un'ottica di superamento di ostacoli che il sistema poneva durante il percorso stesso.

Alle persone in formazione serviva una valutazione più "autentica", che le ponesse di fronte ai loro progressi, in vista di acquisire crediti per migliorare costantemente, verso la realizzazione del proprio progetto di vita e di lavoro e non con bocciature che compromettevano tutto il cammino compiuto. Per cercare di applicare queste intenzioni sono state introdotte "schede" che cercavano di contestualizzare il processo di apprendimento, ma che per accondiscendere alla persistente visione burocratica, si sono rivelate di notevole impegno per i docenti.

8. Contro il ritorno ai voti un documento delle associazioni professionali della scuola/2

È stato più facile ai detrattori far emergere le difficoltà di uso dei nuovi strumenti di valutazione piuttosto che avviare un'azione educativa al giudizio, che peraltro si è evidenziato più utile agli stakeholder che dovevano interessarsi del possesso di reali capacità di sviluppo delle competenze senza badare ai voti attribuiti.

A motivo di una maggiore facilità di comunicazione e di compilazione il ministro Gelmini tornò ai numeri, ma nel frattempo nella scuola primaria la cultura valutativa era cambiata e così vennero reintrodotti i giudizi, anche se con alcuni sbarramenti, mentre nella secondaria di primo grado rimasero i voti, provocando una notevole discontinuità per gli istituti comprensivi. Fu prevista anche la certificazione delle competenze, ma per accondiscendere più ad esigenze esterne, soprattutto per chi voleva abbandonare la scuola, ma per il passaggio alle classi successive valeva la media del sei. Ora verrà riproposto anche il voto in condotta a fare media.

Il pronunciamento delle associazioni è per l'eliminazione dei voti, proprio in un momento in cui una parte della politica intende scardinare anche i giudizi della primaria per riportare le valutazioni numeriche, motivando ancora una volta per la comodità di comunicazione, senza una riflessione appropriata su cosa comunicano i voti e cosa capiscono veramente, aldilà della tradizione, le famiglie ed il mondo esterno. Non proviene certo dalla ricerca psico-pedagogica l'idea che la "mortificazione è una modalità di preparazione alla vita vera con le sue difficoltà" e

che quindi la bocciatura, ripresa ampiamente dopo la pandemia, sia "salutare". Una pedagogia democratica, in linea con la nostra Costituzione, necessita di una valutazione libera dal voto - sostengono le associazioni - e non sono poche le scuole, anche di secondo grado, che utilizzano altri strumenti per evitare anche ansia e disagi, oltre che indurre spesso all'abbandono. L'abolizione dei voti nella scuola primaria poi non ha certo nuociuto a brillanti piazzamenti nelle indagini internazionali.

Le associazioni chiedono al ministero di dar seguito al programma di formazione del corpo docente anche là dove l'abolizione dei voti non è ancora applicata. Si ritiene che aprire un dibattito culturale serio nelle aule scolastiche prima ancora che in quelle parlamentari, sia utile per accompagnare anche le iniziative spontanee in tal senso. Il successo delle figure del tutor e dell'orientatore volute dal ministro Valditara non è indifferente rispetto al sistema valutativo.

Le firmatarie del documento sollecitano lo stesso ministero, la società civile, le organizzazioni sindacali e culturali, il mondo della ricerca e dell'università, a contrastare ogni tentativo di chi rivendica un ritorno al voto, che non farebbe altro che confermare - a loro avviso - una scuola selettiva, arretrata culturalmente e professionalmente, oltre che tenere ancora una volta studenti, insegnanti, dirigenti, genitori, ostaggio di riforme incompiute. A prescindere dalle opinioni sul tema specifico, è da auspicare che tante altre questioni aperte sul nostro sistema scolastico vengano affrontate da una presenza attiva e incisiva della comunità professionale.

INTERCULTURA

9. Alunni "stranieri", bravi da scoprire

di Vinicio Ongini

La scuola è per molti studenti e famiglie immigrate la prima linea dell'accoglienza, l'incontro con i diversi aspetti della società, il primo incontro con lo Stato. E l'istruzione, lo ribadiscono i documenti sull'integrazione del Ministero dell'Istruzione (l'ultimo è Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori, marzo 2022) è un diritto universale, qualunque sia la condizione, la provenienza, la lingua, la religione dei figli di migranti. I minori stranieri non accompagnati, o i rifugiati, hanno gli stessi diritti di tutti gli alunni.

L'ultima indagine statistica del ministero dell'istruzione sugli alunni con cittadinanza non italiana, pubblicata il 9 agosto 2023, indica un numero complessivo di 872.360 alunni. La fotografia è fatta sull'anno scolastico 2021/22. Sono 7.000 alunni in più rispetto all'anno scolastico precedente. Che cosa ci dice l'indagine? Che il percorso degli studenti "stranieri" è ancora, in parte, ad ostacoli, che ci sono difficoltà.

Per esempio sono in ritardo scolastico, cioè hanno uno o più anni in più dei compagni di classe italiani: il 10% alla scuola primaria; il 25% alle scuole di I grado; il 48% nel secondo grado. I ritardi e le bocciature sono segnali che anticipano la prospettiva dell'abbandono scolastico.

Ma l'indagine ci segnala anche progressi ed elementi positivi: l'aumento delle seconde generazioni (sono il 67%, la grande maggioranza degli alunni "stranieri"), le aspettative di una parte delle famiglie immigrate verso l'istruzione, vista come la più importante leva di riscatto e mobilità sociale. (...)

DAL MONDO

10. 24 gennaio, giornata internazionale dell'educazione

Il 24 gennaio è stata celebrata la giornata internazionale dell'educazione, istituita dall'ONU a partire dal 2018. Quest'anno il tema scelto per la giornata è stato "Imparare per una pace duratura" (*Learning for lasting peace*), tema scelto certamente alla luce della ripresa, in Europa e nel mondo, di sanguinosi conflitti. Ma l'obiettivo per l'ONU deve essere più ambizioso: "Imparare per la pace", si legge nelle motivazioni dell'iniziativa, "deve essere un processo di trasformazione, che consenta agli studenti di acquisire conoscenze, valori, attitudini, abilità e comportamenti essenziali, consentendo loro così di fungere da catalizzatori per la pace nelle loro comunità. (...). Di fronte all'escalation del cambiamento climatico, all'erosione democratica, alle disuguaglianze persistenti, alla crescente discriminazione, all'incitamento all'odio, alla violenza e ai conflitti su scala globale, l'istruzione emerge come un potente strumento per affrontare e prevenire queste sfide in futuro. Inoltre, se concepita e implementata in modo efficace, l'istruzione diventa un investimento a lungo termine con rendimenti crescenti. Un impegno attivo per la pace è oggi più urgente che mai: l'istruzione è centrale in questo sforzo".

David Edwards, segretario generale di "Education International", l'associazione mondiale dei sindacati scuola, ha colto questa occasione per rilanciare l'iniziativa avviata nel 2023 "Go Public! Fund Education campaign" a sostegno di maggiori investimenti nella scuola pubblica, ma in particolare nel miglioramento della condizione degli insegnanti.

Durante la stessa giornata del 24 l'UNESCO ha promosso un intervento di formazione online per diverse migliaia di insegnanti di tutto il mondo sul tema della decostruzione dell'incitamento all'odio. L'iniziativa rientra nell'azione dell'UNESCO volta ad aiutare gli Stati membri e i professionisti dell'istruzione ad affrontare il discorso dell'odio attraverso l'istruzione. Un recente sondaggio UNESCO/IPSOS, condotto in 16 paesi, ha rivelato che il 67% degli utenti Internet ha riferito di aver subito discorsi di incitamento all'odio online e che l'85% era preoccupato per l'impatto e l'influenza della disinformazione sui propri concittadini, considerandola una minaccia reale che può destabilizzare le società.

CARA SCUOLA TI SCRIVO

11. Lettere alla Redazione di Tuttoscuola

Gentile direttore,
vorrei condividere in questo spazio una riflessione sul digitale e sul ruolo del dirigente scolastico.

Credo che i computer e le dotazioni digitali vadano utilizzate intensivamente, nel nome dell'efficacia dei processi di insegnamento e di apprendimento, ma anche nel nome dell'efficienza dell'organizzazione educativa e didattica della scuola.

Dell'una e dell'altra sono garanti i Dirigenti scolastici. Sui DS grava la responsabilità dell'impiego più efficace dei PC nella didattica di tutte le discipline da parte di tutti i docenti: dei docenti di tutte le discipline, non solo dei docenti di Matematica e di Scienze, ma anche dei docenti di Musica, dei docenti di Storia e di Geografia, dei docenti di Educazione artistica ecc. Pertanto, occorre con forza resistere alla persistente tentazione di appiattare la funzione dei Dirigenti scolastici nella gestione ordinaria, amministrativa, contabile della scuola.

Sui Dirigenti scolastici grava la piena responsabilità di garantire il successo formativo e di garantirlo a tutti i singoli alunni, anche attraverso il migliore impiego delle tecnologie educative. Occorre seguire una politica dell'aggiornamento del tutto diversa che, nel mentre assicuri a tutti i docenti le competenze comuni per l'uso dei software, miri però alla formazione di docenti capaci di predisporre software: strumenti didattici virtuali che gli alunni possono utilizzare, più che per imparare i concetti, per comprenderli ed apprenderli, attraverso le attività di scoperta, di costruzione, di invenzione, mettendo in moto la loro passione per l'apprendere che li qualifica come studenti – filosofi.

Cordiali Saluti
Angelina Sessa

Allegato 1

Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 615

Attiva riferimenti normativi

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Art. 1. *(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto dell'unità nazionale e al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione, definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.

2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ivi compresi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Art. 2. *(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)*

1. L'atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato che, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia. Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione. Prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui

delegato informa le Camere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.

2. L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa.

3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini di cui all'articolo 9, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo di cui al comma 4, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n.197.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di venti giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti:

- a) norme generali sull'istruzione;
- b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- g) alimentazione;
- h) ordinamento sportivo;
- i) governo del territorio;
- l) porti e aeroporti civili;
- m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- n) ordinamento della comunicazione;
- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

4. I decreti di cui al presente articolo definiscono le procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Per ciascuna delle Regioni che hanno sottoscritto intese ai sensi dell'articolo 2, in relazione alle materie o agli ambiti di materie oggetto di intesa, l'attività di monitoraggio è svolta dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base di quanto previsto dalle rispettive intese. La Commissione paritetica riferisce annualmente sugli esiti del monitoraggio alla Conferenza unificata.

5. La Conferenza unificata, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato ai sensi di quanto previsto dal comma 4, adotta, sentito il Presidente della Regione interessata, le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate. È in ogni caso fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

6. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio di cui al presente articolo.

7. I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti di cui al primo periodo sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata, da rendere entro venti giorni, decorsi i quali gli stessi schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per il relativo parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che deve essere espresso nel termine di trenta giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati.

8. Sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 793 e 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i costi e fabbisogni *standard* sono determinati e aggiornati con cadenza almeno triennale con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

9. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, ai fini della determinazione dei LEP, continua ad applicarsi l'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n.197.

10. È fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, svolta ai sensi dell'articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n.197, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

11. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali LEP nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 4.

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare disparità di trattamento tra Regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio, nel rispetto dell'articolo 9 della presente legge e della lettera *d*) del comma 793 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

1. L'intesa di cui all'articolo 2 stabilisce i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, che sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti per materia, su proposta di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali, oltre a un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). In tutti i casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai componenti della Commissione paritetica non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento della Commissione paritetica si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 6.

(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Art. 7.

(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo)

1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti, l'intesa può essere modificata. L'intesa prevede inoltre i casi, i tempi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. In ogni caso, lo Stato, qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio di cui alla presente legge, dell'obbligo di garantire i LEP, dispone la cessazione integrale o parziale dell'intesa, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.
2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.
3. Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, e a tal fine ne concordano le modalità operative.
5. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

Art. 8.

(Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.
2. La Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzii uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma

2, garantendo comunque l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.

3. La Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere, nell'ambito delle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.20, sui controlli effettuati in base alla normativa vigente, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al principio dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Art. 9.

(Clausole finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e degli equilibri di bilancio.

3. Per le singole Regioni che non siano parte delle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3. È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

4. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea.

Art. 10.

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Al fine di garantire l'unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:

a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all'eliminazione del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88;

b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;

c) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31 dicembre 2009, n.196;

d) l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole, le forme di fiscalità di sviluppo, la perequazione infrastrutturale e la tutela degli ecosistemi nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica.

2. In attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, trova comunque applicazione l'articolo 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 agosto 2023, n.111, e nel quadro dell'attuazione della *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (Missione 1, Componente 1, Riforma 1.14).

3. Il Governo informa le Camere e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.

2. Ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. È fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE

Allegato 2. DOCUMENTO INTERASSOCIATIVO “TORNARE AI VOTI? NO, GRAZIE.”

DOCUMENTO INTERASSOCIATIVO “TORNARE AI VOTI? NO, GRAZIE.”



Le Associazioni e le Organizzazioni firmatarie di questo documento da tempo condividono la necessità di introdurre lungo tutto il percorso scolastico una valutazione formativa al fine di permettere alla Scuola di svolgere il suo compito costituzionale di rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3 Costituzione), attuando il diritto all'apprendimento di tutte e tutti.

Insieme hanno lanciato la campagna “Voti a Perdere”, la prima volta nel 2015 poi nel 2019, denunciando i limiti di una valutazione focalizzata esclusivamente sulla sua funzione sommativa e sulla comparazione tra le prestazioni degli studenti, proponendo, in alternativa, una valutazione per l'apprendimento.

Una valutazione con i voti, infatti, non dice quali sono gli apprendimenti realizzati, i punti di forza e di debolezza, le tappe del percorso, ma si limita a fotografare la situazione in un dato momento senza cogliere le fasi del processo di insegnamento-apprendimento per intervenire sulla sua regolazione.

Per questo le associazioni hanno accolto con molto favore l'abolizione del voto numerico e l'introduzione del giudizio descrittivo nella scuola primaria con l'emanazione dell'O.M. 172/2020, pur evidenziando il limite dei decisori politici nel non aver esteso il superamento del voto almeno alla scuola secondaria di primo grado, a garanzia dell'unitarietà e della continuità delle scelte pedagogico-didattiche negli istituti comprensivi.

L'eliminazione del voto numerico ha avviato un processo di cambiamento di prospettiva nella cultura e nelle pratiche valutative della scuola insistendo sull'esigenza di riscontri descrittivi dell'apprendimento in itinere, di differenti forme di comunicazione della valutazione e di maggiore coerenza tra progettazione didattica e valutazione. In generale, la nuova normativa ha proposto un intero ripensamento della didattica e della relazione docente-studente impegnando gli insegnanti in percorsi di ricerca e costruzione di una maggiore coerenza tra le pratiche educative e i principi pedagogici affermati nelle Indicazioni Nazionali riassumibili nella centralità del soggetto e nel perseguimento del successo formativo per tutti.

Con l'a.s. 2022/2023 è terminata la fase di accompagnamento ministeriale dei docenti prevista dall'O.M. 172. In questi due anni le associazioni hanno organizzato convegni, giornate di studio, percorsi di ricerca-azione, anche in collaborazione con diversi Atenei, su pratiche e strumenti per una valutazione formativa e hanno promosso iniziative per orientare i genitori nella comprensione delle nuove modalità di comunicazione della valutazione.

Soprattutto si è cercato di sollecitare e condividere, dentro e fuori la scuola, il senso profondo della nuova proposta di valutazione: solo la partecipazione attiva di tutti i soggetti, la cura e l'attenzione ai processi, l'autovalutazione dei docenti e degli studenti circa l'efficacia delle azioni di insegnamento-apprendimento può produrre quei miglioramenti necessari a garantire una scuola emancipatrice.

Le novità introdotte hanno quindi sicuramente rappresentato elementi per un cambiamento profondo nella cultura valutativa per chi ne ha voluto cogliere

Le Associazioni e le Organizzazioni firmatarie di questo documento da tempo condividono la necessità di introdurre lungo tutto il percorso scolastico una valutazione formativa al fine di permettere alla Scuola di svolgere il suo compito costituzionale di rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3 Costituzione), attuando il diritto all'apprendimento di tutte e tutti.

Insieme hanno lanciato la campagna "Voti a Perdere", la prima volta nel 2015 poi nel 2019, denunciando i limiti di una valutazione focalizzata esclusivamente sulla sua funzione sommativa e sulla comparazione tra le prestazioni degli studenti, proponendo, in alternativa, una valutazione per l'apprendimento.

Una valutazione con i voti, infatti, non dice quali sono gli apprendimenti realizzati, i punti di forza e di debolezza, le tappe del percorso, ma si limita a fotografare la situazione in un dato momento senza cogliere le fasi del processo di insegnamento-apprendimento per intervenire sulla sua regolazione.

Per questo le associazioni hanno accolto con molto favore l'abolizione del voto numerico e l'introduzione del giudizio descrittivo nella scuola primaria con l'emanazione dell'O.M. 172/2020, pur evidenziando il limite dei decisori politici nel non aver esteso il superamento del voto almeno alla scuola secondaria di primo grado, a garanzia dell'unitarietà e della continuità delle scelte pedagogico-didattiche negli istituti comprensivi.

L'eliminazione del voto numerico ha avviato un processo di cambiamento di prospettiva nella cultura e nelle pratiche valutative della scuola insistendo sull'esigenza di riscontri descrittivi dell'apprendimento in itinere, di differenti forme di comunicazione della valutazione e di maggiore coerenza tra progettazione didattica e valutazione. In generale, la nuova normativa ha proposto un intero ripensamento della didattica e della relazione docente-studente impegnando gli insegnanti in percorsi di ricerca e costruzione di una maggiore coerenza tra le pratiche educative e i principi pedagogici affermati nelle Indicazioni Nazionali riassumibili nella centralità del soggetto e nel perseguimento del successo formativo per tutti.

Con l'a.s. 2022/2023 è terminata la fase di accompagnamento ministeriale dei docenti prevista dall'O.M. 172. In questi due anni le associazioni hanno organizzato convegni, giornate di studio, percorsi di ricerca-azione, anche in collaborazione con diversi Atenei, su pratiche e strumenti per una valutazione formativa e hanno promosso iniziative per orientare i genitori nella comprensione delle nuove modalità di comunicazione della valutazione.

Soprattutto si è cercato di sollecitare e condividere, dentro e fuori la scuola, il senso profondo della nuova proposta di valutazione: solo la partecipazione attiva di tutti i soggetti, la cura e l'attenzione ai processi, l'autovalutazione dei docenti e degli studenti circa l'efficacia delle azioni di insegnamento-apprendimento può produrre quei miglioramenti necessari a garantire una scuola emancipatrice.

Le novità introdotte hanno quindi sicuramente rappresentato elementi per un cambiamento profondo nella cultura valutativa per chi ne ha voluto cogliere pienamente il senso e l'opportunità pedagogica, che è anche un'opportunità culturale e sociale per gli insegnanti, i genitori e la società civile.

Ma evidentemente per alcuni, che oggi chiedono un ritorno al voto, non è stato così. Sostenere che il voto è educativo in quanto anche se negativo costituisce uno stimolo 'salutare' nell'ottica di quella "mortificazione come preparazione alla vera vita con le sue difficoltà" contrasta con le evidenze prodotte da tempo dalla ricerca educativa e dagli studi condotti nell'ambito della psicologia dell'apprendimento sul rapporto tra senso di "autoefficacia" personale e motivazione, impegno, partecipazione (soprattutto nei soggetti più fragili).

Il voto, inoltre, come uno specchietto per le allodole, apparentemente chiaro e comprensibile, in realtà nasconde e rende indecifrabile la realtà dei processi di apprendimento del soggetto coinvolto.

Le Associazioni e le Organizzazioni che si riconoscono in una pedagogia democratica ribadiscono la necessità di una valutazione libera dalla preoccupazione del voto, capace di far riflettere i soggetti anche sui loro errori e insuccessi, attenta agli stili e ai ritmi personali di apprendimento, alla lettura dell'esperienza e chiara nella comunicazione a studenti e famiglie. Ricordano anche come la scuola elementare, a differenza di altri ordini di scuola, dopo l'abolizione del voto con la L.517/77 si sia collocata per anni stabilmente in ottima posizione nelle indagini internazionali. Chiedono al Ministero di dare seguito al programma pluriennale di formazione di tutto il corpo docente, come previsto dall'Ordinanza, e per il quale già 300 insegnanti sono stati formati come esperti per accompagnare le scuole nell'applicazione della nuova normativa. Sollecitano lo stesso Ministero, la società civile, le organizzazioni sindacali e culturali, il mondo della ricerca e dell'Università, a contrastare ogni tentativo di chi rivendica un ritorno al voto, che non farebbe altro che confermare una scuola selettiva, arretrata culturalmente e professionalmente, oltre che tenere ancora una volta studenti, insegnanti, dirigenti, genitori, ostaggio di riforme incompiute.

*Per economia del testo è stato utilizzato il tradizionale maschile, pur avendo ben presente la necessità della valorizzazione di genere in ogni contesto.

15 gennaio 2024

ADI – AIMC – ANDIS- CEMEA – CGD – CIDI – FLCCGIL –LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE – MCE – PROTEO FARE SAPERE- UCIIM